



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 24 del 31-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO IN VIGORE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2022 - CONFERMA TARIFFE ANNO DI IMPOSTA 2021

L'anno duemilaventuno e questo giorno 31 del mese di Marzo alle ore 20:30 nel Palazzo comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la sig.ra TRAVISON FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco presidente, e sono rispettivamente presenti i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
TRAVISON FRANCESCA	X	
GIULIANELLI LUCIANO	X	
BIANCHI MICHELE	X	
CANEPUZZI LETIZIA	X	
TRAVISON SILVIA	X	
TOTALE	5	0

Partecipa, collegato in videoconferenza, il Segretario Comunale, MASONI RICCARDO, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 15.06.2012 di nomina del Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15.06.2012 con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno ed approvato il regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno con decorrenza dal 1 Luglio 2012;

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2013 e n. 59 del 29.12.2014 con le quali sono state apportate modifiche al suddetto regolamento.

ATTESO che la Commissione Statuto e Regolamenti in data 23.03.2021 ha esaminato le modifiche apportate al Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e che, nella seduta consiliare convocata per il 31 Marzo 2021, saranno portate in approvazione le suddette modifiche;

VISTO l'art. 5 "Misura dell'imposta" del sopra citato regolamento il quale prevede al comma 2 che l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 15.07.2014 con la quale sono state approvate, per l'anno di imposta 2014, le tariffe dell'Imposta di Soggiorno;

PRESO ATTO che le tariffe dell'imposta di soggiorno approvate con la delibera sopra richiamate sono rimaste invariate fino al 30 giugno 2018, in quanto prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296;

DATO ATTO che al fine di recepire la la Legge Regionale n.14/R del 2017 con la quale è stato modificato il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.46/r del 03 agosto 2004 "disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana", variando la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche da spighe a girasoli, è stato necessario equiparare le tariffe della categoria agriturismi come approvate con Delibera di Giunta sopra richiamata alla nuova classificazione;

ATTESO CHE, per le finalità di cui al capoverso precedente, è stata approvata la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 19.06.2018 “Imposta di soggiorno: equiparazione tariffe agriturismi alla nuova classificazione prevista dalla Regione Toscana” la quale stabilisce che, con decorrenza dal 1 Luglio 2018 sono state equiparate le tariffe degli agriturismi alla nuova classificazione, dando atto altresì che da tale data le tariffe dell'imposta di soggiorno sono quelle sotto riportate:

ALBERGHI	CLASSIFICAZIONE	EURO
	1 stella	0,50
	2 stelle	1,00
	3 stelle	1,50
	4 stelle	2,00
	5 stelle	2,50

RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	CLASSIFICAZIONE	EURO
	2 stelle	1,00
	3 stelle	1,30
4 stelle	1,50	

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE – BED & BREAKFAST	CLASSIFICAZIONE	EURO
	Professionali	1,00
	Non Professionali	0,50

Casa affitto vacanze (CAV)	EURO
	1,00

RESIDENCE	CLASSIFICAZIONE	EURO
	2 chiavi	1.00
	3 chiavi	1.30
	4 chiavi	1,50

VILLAGGI TURISTICI	CLASSIFICAZIONE	EURO
	2 stelle	1.00
	3 stelle	1,50
	4 stelle	2.00

CAMPEGGI	CLASSIFICAZIONE	EURO
	1, 2, 3 stelle	0,50
	4 stelle	1,00

AGRITURISMI	CLASSIFICAZIONE	EURO
	1 girasole	€ 1,00
	2 girasoli	€ 1,30
	3, 4 e 5 girasoli	€ 1,50

VISTA la Legge della Regione Toscana n. 86 del 20.12.2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) che ha apportato modifiche in materia di definizione e caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici (articoli da 17 a 43), delle strutture ricettive extra-alberghiere e dei residence (articoli da 45 a 63), dei residence (articoli da 64 a 69) nonché ha introdotto la locazione turistica (articoli da 70 a 72) che si differenzia dalle strutture extra-alberghiere, essenzialmente, per il divieto di fornire servizi accessori o complementari propri di tali strutture ricettive.

VISTO il Regolamento del 7 agosto 2018 n. 47/R di attuazione della legge della Regione Toscana n. 86 del 20.12.2016 (Testo unico del sistema turistico regionale).

VISTO l'articolo 4 del Decreto Legge 24.4.2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», che ha stabilito, al comma 1: «Si intendono per locazioni brevi i contratti di durata non superiore a 30 giorni ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare»;

VISTO altresì l'art. 4 comma 7 del D.L. 50/2017, convertito con Legge 96/2017, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 possono, in deroga all'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 e all'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n.296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno;

ATTESO CHE l'Amministrazione intende confermare per l'anno di imposta 2021 l'impianto tariffario di cui alla sopra richiamata Delibera di Giunta comunale n. 90 del 19.06.2018 e, con decorrenza dall'anno di imposta 2022, modificare il quadro tariffario dell'Imposta di Soggiorno per adeguarsi alle novità in materia di strutture ricettive, a seguito dell'entrata in vigore della Legge della Regione Toscana n. 86/2016 "Testo Unico del Turismo" e del D.L. n. 50 del 24/4/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, nonché alle ultime modifiche apportate al Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione

della determinazione delle relative aliquote o tariffe la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le deve approvare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. lgs. 267 del 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 106 c. 3 bis del D.L. 34/2020, convertito con Legge 77/2020 il quale prevede che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che ha previsto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 dal 31 Gennaio 2021 al 31 Marzo 2021;

VISTO l'art. 30, comma 4 del D.L. n. 41/2021 (cd. Decreto sostegni), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.03.2021, che ha previsto un ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 Aprile 2021;

VISTO il Decreto Legge 201/2011, art. 13 c. 15-quater inserito dall' art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019 che prevede che "A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno omissis, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale";

RITENUTO pertanto opportuno dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2021 le tariffe dell'imposta di soggiorno come sotto riportate:

ALBERGHI	CLASSIFICAZIONE	EURO
	1 stella	0,50
	2 stelle	1,00
	3 stelle	1,50
	4 stelle	2,00
	5 stelle	2,50

RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	CLASSIFICAZIONE	EURO
	2 stelle	1,00
	3 stelle	1,30
	4 stelle	1,50

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE – BED & BREAKFAST	CLASSIFICAZIONE	EURO
	Professionali	1,00
	Non Professionali	0,50

Casa affitto vacanze (CAV)	EURO
	1,00

RESIDENCE	CLASSIFICAZIONE	EURO
	2 chiavi	1.00
	3 chiavi	1.30
	4 chiavi	1,50

VILLAGGI TURISTICI	CLASSIFICAZIONE	EURO
	2 stelle	1.00
	3 stelle	1,50
	4 stelle	2.00

CAMPEGGI	CLASSIFICAZIONE	EURO
	1, 2, 3 stelle	0,50
	4 stelle	1,00

AGRITURISMI	CLASSIFICAZIONE	EURO
	1 girasole	€ 1,00
	2 girasoli	€ 1,30
	3, 4 e 5 girasoli	€ 1,50

2. di rimodulare ed approvare, per le ragioni espresse in narrativa, con decorrenza dall'anno di imposta 2022, le tariffe dell'imposta di soggiorno in base al nuovo quadro tariffario, così come di seguito riportato:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

ALBERGHI	CLASSIFICAZIONE	EURO
	1 stella	€ 1,00
	2 stelle	€ 1,50
	3 stelle	€ 2,00
	4 stelle	€ 2,50
	5 stelle	€ 3,00

RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	CLASSIFICAZIONE	EURO
	2 stelle	€ 1,50
	3 stelle	€ 1,80
4 stelle	€ 2,00	

ALBERGHI DIFFUSI	EURO
	€ 1,50

CONDHOTEL	CLASSIFICAZIONE	EURO
	2 stelle	€ 1,50

	3 stelle	€ 1,80
	4 stelle	€ 2,00

CAMPEGGI	CLASSIFICAZIONE	EURO
	1 stella	€ 0,50
	2-3 stelle	€ 1,00
	4 stelle	€ 1,50

VILLAGGI TURISTICI	CLASSIFICAZIONE	EURO
	2 stelle	€ 1,00
	3 stelle	€ 1,50
	4 stelle	€ 2,00

AGRITURISMI	EURO
	€ 2,00

MARINA RESORT	EURO
	€ 1,00

AREE DI SOSTA	EURO
	€ 0,50

PARCHI DI VACANZA	CLASSIFICAZIONE	EURO
	1 stella	€ 0,50
	2-3 stelle	€ 1,00
	4 stelle	€ 1,50

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE PER L'OSPITALITA' COLLETTIVA

CASE PER FERIE	EURO
	€ 0,00

OSTELLI	EURO
	€ 0,00

RIFUGI ESCURSIONISTICI	EURO
	€ 0,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE CON LE CARATTERISTICHE DELLA CIVILE ABITAZIONE

	CLASSIFICAZIONE	EURO
AFFITTACAMERE	Professionali	€ 1,50
	Non Professionali	€ 1,00

	CLASSIFICAZIONE	EURO
BED & BREAKFAST	Professionali	€ 1,50
	Non Professionali	€ 1,00

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (CAV)	EURO
	€ 1,50

RESIDENZE D'EPOCA	EURO
	€ 2,50

RESIDENCE	CLASSIFICAZIONE	EURO
	2 chiavi	€ 1,00
	3 chiavi	€ 1,30
	4 chiavi	€ 1,50

ALLOGGI AMMOBILIATI UTILIZZATI PER LOCAZIONI TURISTICHE BREVI

LOCAZIONI TURISTICHE BREVI (non superiori a 30 giorni)	EURO
	€ 1,00

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero Finanze, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, c. 2, del D.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 13, c. 15-quater, del DI n. 201 del 2011 (conv. con L. 214/2011), inserito dall' art. 15-bis, c. 1, lett. b), del D.L. 34/2019, (conv. con L. 58/2019);
4. di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 5 / 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO IN VIGORE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2022 - CONFERMA TARIFFE ANNO DI IMPOSTA 2021

Ufficio Proponente: TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:31-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 5 / 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO IN VIGORE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2022 - CONFERMA TARIFFE ANNO DI IMPOSTA 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:31-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla presente deliberazione;

con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi

D E L I B E R A

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza;

con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto *immediatamente eseguibile*.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

TRAVISON FRANCESCA

MASONI RICCARDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n.82/2005 e ss.mm ed ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.